



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA**

### **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA**

### **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA**

### **CAMERA PENALE DI NOVARA**

**Il Tribunale di Novara, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, l'Ordine degli Avvocati di Novara e la Camera Penale di Novara**, nell'ottica di gestire in modo efficiente e produttivo le udienze penali e tutte le altre attività ad esse connesse, nonché allo scopo di rispettare le esigenze di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel processo, ed infine per garantire l'esercizio del diritto di difesa e la dignità di tutte le Parti processuali (imputato, testimoni, altri), hanno concordato l'adozione del seguente



## **PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI COLLEGIALI E MONOCRATICHE**

1. L'udienza penale dibattimentale, sia monocratica che collegiale, inizierà sempre, di regola, alle ore 9:30 e non più tardi. Giudici e Parti processuali devono obbligatoriamente rispettare questo orario. I Difensori che dovessero avere dei ritardi dovranno tempestivamente darne avviso con comunicazione scritta, inviata alla Cancelleria penale via fax (al n. 0321-398963) o via e-mail (all'indirizzo cancelleria.penale.tribunale.novara@giustizia.it, ovvero all'indirizzo mariaadele.aneli@giustizia.it). Parimenti, la Cancelleria penale provvederà ad avvertire tempestivamente le Parti degli eventuali ritardi da parte del Giudice segnalando l'ora di inizio dell'udienza. La comunicazione avverrà con le stesse sopraindicate modalità semplificate (via fax o via e-mail).
2. Le istanze di rinvio per legittimo impedimento del Difensore dovranno essere tempestivamente comunicate al Tribunale, il quale non potrà anticipare fuori udienza la decisione circa il rinvio. I Difensori daranno, comunque, preventiva comunicazione della richiesta di rinvio al Pubblico Ministero ed agli altri Avvocati costituiti nel processo, fatta salva ogni successiva determinazione del Giudice in merito alla stessa. I Difensori cureranno altresì di comunicare tempestivamente al Giudice, ove tempestivamente conosciuto, lo stato di custodia cautelare per altra causa del proprio assistito, onde consentire l'ordine di traduzione dello stesso per l'udienza fissata. Le comunicazioni, se possibile, dovranno effettuarsi con le modalità semplificate di cui al punto 1.

1





3. Il Tribunale deferirà all'ordine degli Avvocati i Difensori che, omettendo di darne adeguata giustificazione, non dovessero presentarsi in udienza.
4. In tutte le udienze (sia che si tratti della prima o di successive udienze, e salvo che non sia diversamente stabilito nel provvedimento di rinvio) si seguirà l'ordine prestabilito dalla Cancelleria, con precedenza per i detenuti, salvo particolari necessità del Difensore o del Pubblico Ministero, opportunamente segnalate. Le uniche deroghe a quanto precede sono rappresentate dalle istanze o eccezioni del Pubblico Ministero o del Difensore (p.e.: concorde richiesta delle Parti di un rinvio per la composizione della controversia o per concordare il risarcimento del danno; questioni di nullità delle notifiche) rapidamente risolvibili.
5. Il Giudice, il Pubblico Ministero ed i Difensori dovranno sempre indossare la toga nei casi previsti dalla legge, anche quando si tratti di c.d. "udienze filtro" o di "smistamento" e di giudizi direttissimi.
6. I Giudici del Tribunale limiteranno, per quanto possibile, salvo particolari necessità (ad es.: scadenza dei termini della custodia cautelare) e con l'esclusione delle sentenze ex art. 444 c.p.p. e delle declaratorie di estinzione del reato (remissione di querela, prescrizione, oblazione), il ricorso all'istituto della motivazione contestuale, al fine di non dilatare eccessivamente la durata delle udienze.
7. L'udienza terminerà usualmente non oltre le ore 17:00, salvo specifiche necessità previamente comunicate dal Giudice anche in considerazione delle esigenze delle Parti processuali e del Cancelliere.
8. Nelle c.d. "udienze filtro" (processi da citazione diretta), nonché nelle udienze di prima comparizione relative ai processi provenienti da udienza preliminare e per le udienze di rito collegiale, l'udienza di prima comparizione sarà dedicata, di norma, alla sola verifica della regolare costituzione delle Parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, alla eventuale ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p. o con richiesta di riti alternativi o con richiesta della sospensione del processo per la messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p.. Qualora i legali o il Pubblico Ministero ritenessero sussistere una ragione che potrebbe giustificare una deroga a tale criterio, la comunicheranno tempestivamente gli uni all'altro, avvertendo contemporaneamente anche il Giudice.
9. Qualora vi sia richiesta di giudizio abbreviato, il Tribunale acquisirà immediatamente il fascicolo, ma il rito alternativo non sarà discusso nella predetta udienza. In caso di separazione di una o più posizioni processuali a seguito della scelta di un rito alternativo, il Giudice acquisirà immediatamente il fascicolo del P.M. e procederà allo stralcio dal fascicolo principale. La Cancelleria predisporrà le copie.
10. Dopo l'ordinanza ammissiva delle prove, il Tribunale, se possibile, nei processi complessi ~~§~~ e/o di lunga trattazione, indicherà il calendario delle udienze successive e, all'inizio di ogni udienza successiva, sentite le Parti, formerà il programma delle singole udienze tenendo tendenzialmente in considerazione l'orario di chiusura delle stesse.
11. Il Tribunale avrà cura di fissare diversi orari di chiamata per i singoli fascicoli dei processi compresi in una medesima udienza, in modo da limitare il numero degli stessi per ogni fascia oraria ed evitare sovrapposizioni fra le trattazioni dei vari fascicoli, lunghe attese per



le Parti processuali e per i testimoni presenti, e rinvii dei processi. Sulla porta dell'aula di udienza la Cancelleria affiggerà il ruolo, che conterrà l'elenco dei processi indicati per numero all'interno delle singole fasce orarie (se stabilite, o, quando esse siano state stabilite nella prima udienza, per quelle successive). Copie del ruolo verranno messe a disposizione sui banchi riservati alle Parti.

12. In udienza Pubblico Ministero e Difensori eviteranno di conferire con il Giudice con modalità tali da non consentire ai presenti di ascoltare che cosa viene detto, salvo che vengano espressamente autorizzati, su loro richiesta, dal Giudice. Solo qualora il Giudice acconsenta Pubblico Ministero e Difensori potranno congiuntamente avvicinarsi al banco e conferire in tal modo.
13. Ove l'assenza del Giudice titolare del processo – per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia od ogni altro impedimento – sia certa, con anticipo, per una determinata data, l'Ufficio ne darà notizia in tempo utile, via fax o per via telematica, al Procuratore della Repubblica ed agli Avvocati interessati (e, comunque anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati). Allo stesso modo procederà l'Ufficio in caso di riassegnazione di fascicoli da un Giudice ad un altro.
14. Nei casi indicati al punto 13 le controcitazioni dei testimoni del P.M. verranno effettuate dalla Cancelleria penale del Tribunale.
15. Per rendere possibile ogni comunicazione urgente con il Tribunale (p.e.: richiesta di dilazione nella chiamata di un processo), potranno essere utilizzati i seguenti indirizzi e-mail:
  - per le comunicazioni da parte del Tribunale alla Procura: [comunicazioni.tribunale.procura.novara@giustizia.it](mailto:comunicazioni.tribunale.procura.novara@giustizia.it);
  - per le comunicazioni da parte degli Avvocati alla Procura: [segr.dibattimento.procura.novara@giustizia.it](mailto:segr.dibattimento.procura.novara@giustizia.it) (il seguente n. di fax potrà essere inoltre utilizzato per l'eventualità di malfunzionamenti informatici: 0321.675808);
  - per la comunicazione degli Avvocati al Tribunale: [cancelleria.penale.tribunale.novara@giustizia.it](mailto:cancelleria.penale.tribunale.novara@giustizia.it), ovvero [mariaadele.aneli@giustizia.it](mailto:mariaadele.aneli@giustizia.it) (ovvero via fax al n. 0321-398963);
  - per le comunicazioni agli Avvocati del Foro di Novara verranno gli indirizzi PEC già inseriti nel sistema informatico ministeriale.
16. I Difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresenteranno al Cancelliere al più tardi prima dell'inizio di trattazione della fascia di pertinenza.
17. All'udienza, il Giudice – fermi i criteri e le precedenze di cui sopra (punto 3) – terrà conto, su richiesta del Difensore, dei concomitanti impegni dello stesso, in particolare nei confronti di assistiti detenuti, posticipando l'ora di inizio della trattazione del processo, sempre che all'udienza non debbano intervenire altri Difensori o Parti Private diverse dal suo assistito, contemperando gli interessi di tutti gli altri soggetti, ove presenti; negli altri casi, tratterà, ove possibile, prima i processi per i quali i Difensori titolari siano presenti.
18. Il Giudice, sentite le Parti, stabilirà la programmazione dell'udienza dando, preferibilmente, priorità:



- I. ai processi da rinviare per ragioni (nullità del decreto che dispone il giudizio, vizi della notifica, legittimo impedimento, per assenza delle persone da esaminare) tempestivamente comunicate dal Difensore dell'imputato al Giudice, al Pubblico Ministero e a tutte le parti private;
- II. ai processi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede (al fine di soddisfare le esigenze di servizio della Polizia penitenziaria);
- III. ai patteggiamenti;
- IV. ai processi con attività di istruzione dibattimentale;
- V. ai processi in fase di discussione;
- VI. ai giudizi abbreviati.

19. Il Giudice avrà comunque cura di dare priorità ai giudizi per i quali verifichi la presenza in aula, in qualità di imputati, testimoni o dichiaranti, di soggetti detenuti, portatori di handicap, di età molto avanzata o che siano donne in stato di gravidanza, o che siano affetti da patologie severe o assistiti da Difensori che provengono da fuori distretto; tali situazioni particolari saranno segnalate in aula dagli interessati al Cancelliere, che le sottoporrà senza ritardo al Giudice.

20. Al fine di consentire al Tribunale la nomina di un Difensore d'ufficio, la rinuncia del Difensore al mandato dovrà essere immediatamente comunicata dal Difensore stesso comunque almeno 10 gg. prima della data fissata per l'udienza, salvo che la decisione non maturi in un momento incompatibile in assoluto, temporalmente, con una tempestiva notizia al Tribunale. Le comunicazioni dovranno avvenire utilizzando i mezzi e le modalità indicati al punto 15.

21. Con riferimento alle udienze dibattimentali monocratiche, il Tribunale provvederà a fissarne ogni mese alcune (in numero non superiore a sette) in cui far confluire i procedimenti provenienti o meno da udienza preliminare, ritenuti dal Giudice, o segnalati dalla Procura, come di particolare impegno e/o complessità anche in ragione delle materie specialistiche trattate, tali da richiedere la presenza di un P.M. togato, presenza che la Procura della Repubblica s'impegna ad assicurare per tali udienze.

22. Con riferimento alle udienze collegiali, il Tribunale provvederà a concentrare nella stessa udienza procedimenti che si riferiscono alla medesima materia, con conseguente rinvio per "blocchi", quali violenze sessuali, reati finanziari ed economici, delitti contro la P.A., in modo da favorire la partecipazione e specializzazione del P.M.


23. Inoltre, tenuto conto dell'attuale situazione del Tribunale, particolarmente oberato di procedimenti penali - tanto che le date di udienza potrebbero subire ulteriori dilazioni nel tempo -, nonché dell'analoga situazione relativa all'Ufficio dei Giudici di Pace, la Procura della Repubblica s'impegna ad effettuare, per meglio razionalizzare una parte dei flussi di lavoro, con particolare riferimento ai reati procedibili a querela, ulteriori approfondimenti istruttori al fine di poter anticipare, con il coinvolgimento dei Difensori - che in tal senso si impegnano a propria volta a prestare la più leale collaborazione - eque soluzioni di riparazione del danno, ovvero di mediazione tra le Parti, prima di esercitare l'azione penale.

24. In tale quadro una particolare attenzione verrà riservata ai nuovi istituti deflattivi, tra cui la messa alla prova, da attivare sin dalla fase delle indagini preliminari.


25. Il Tribunale e la Procura della Repubblica assicureranno, salvo casi eccezionali, che i giudizi direttissimi siano celebrati da Magistrati (per l'ufficio del Pubblico Ministero, togati od onorari) di norma non impegnati già in udienza.
26. In ogni caso il Tribunale, sia in composizione collegiale che monocratica, procederà, nei limiti del possibile e sulla base dell'analisi di un sistema predeterminato e concordato con gli altri soggetti di questo Protocollo, alla formazione dei ruoli di udienza, concentrando in una stessa udienza il maggior numero possibile di procedimenti trattati dallo stesso Pubblico Ministero.
27. L'Ufficio del Pubblico Ministero fornirà ai Legali che ne facciano richiesta con e-mail indirizzata all'Ufficio di dibattimento (punto 15) le liste testi relative ai processi di competenza collegiale, o monocratico provenienti da udienza preliminare di particolare complessità, provvedendo il difensore, in caso di deposito della propria lista testi, all'invio della stessa lista immediatamente dopo il deposito, all'indirizzo mail dell'ufficio di dibattimento della Procura della Repubblica e all'indirizzo mail del PM titolare del fascicolo.
28. I Legali potranno depositare in Cancelleria l'atto di remissione della querela dagli stessi firmato in base a procura speciale, tranne che per i processi riguardanti il reato di *stalking*, in cui la remissione dovrà essere dichiarata avanti al Giudice o ad un ufficiale di PG.
29. Con riferimento alle persone in condizioni di vulnerabilità (ad.es. parti offese nei reati delle c.d. fasce deboli, il Tribunale si impegna ad adottare idonee modalità di tutela delle stesse, compresa l'individuazione di un apposito spazio per l'attesa, anche al fine di evitare inquinamenti probatori.
30. Il Tribunale si impegna a comunicare al P.M. di udienza appena possibile situazioni sopravvenute che possano comportare il rinvio del processo (ad es. omesse notifiche, certezza sul rinvio dell'udienza ecc. ...).
31. Il Tribunale, in caso di processi suscettibili di occupare più udienze, si impegna a favorire l'adozione di un criterio di trattazione sequenziale e non *in parallelo*, vale a dire disponendo un rinvio, se necessario, più lungo con riferimento alla prima udienza di trattazione, ma con formazione, in quella sede, di un calendario di udienze ravvicinate destinate all'esaurimento dell'intero processo.

***Le Parti che sottoscrivono il presente protocollo convengono di verificare insieme, trascorso un anno dalla sua sottoscrizione (ed allo stesso modo ogni anno successivo), l'efficacia del testo predisposto, al fine di eliminare gli eventuali punti di criticità, predisponendo le modifiche necessarie o le integrazioni ritenute più opportune per migliorarne l'applicabilità.***


BB  
A




*Il Presidente  
del Tribunale  
di Novara*  
Dr. Filippo Samanna




*Il Procuratore della  
Repubblica presso il  
Tribunale di Novara*  
Dr.ssa Marilinda Mineccia



*Il Presidente della  
Sezione penale del  
Tribunale di Novara*  
Dr.ssa Fabrizia Pironti  
di Campagna



*Il Presidente  
dell'Ordine Avvocati  
di Novara*  
Avv. Remigio Belcredi



*Il Presidente  
della Camera Penale  
di Novara*  
Avv. Roberto Rognoni

